

**I.M.U. 2019**  
**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**  
**Comune di Saronno**

Delibera del Consiglio Comunale N.74 del 20/12/2018

Per quanto non previsto dalla presente informativa si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del DL. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22.12.2011 come modificato dall'art. 1, commi 639 e 640 e dai commi dal 707 al 728 della legge n. 147 del 27.12.2013 e dall'art. 1, commi 10, 13, 15 della legge n. 208 del 28.12.2015 e dalle altre norme in materia di tributi locali, in particolare gli articoli 8 e 9 del D.lgs n. 23 del 14.3.2011.

**SCADENZE DI VERSAMENTO:**

<b>1°rata (acconto)</b> <b>entro il 17/06/2019</b>	pari al 50% dell'imposta
<b>2°rata (saldo)</b> <b>entro il 16/12/2019</b>	a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno
<b>Rata unica</b> <b>entro il 17/06/2019</b>	versamento in unica soluzione (in alternativa al versamento in due rate)

Il versamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Nel caso i pagamenti venissero effettuati oltre la scadenza, verranno applicate le sanzioni e gli interessi per tardivo pagamento ai sensi della vigente normativa.

**MODALITA' DI VERSAMENTO**

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il **MODELLO F24**:

**CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SARONNO: I441**

<b>CODICE TRIBUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>3912</b>	IMU per l'abitazione principale e pertinenze
<b>3914</b>	IMU terreni
<b>3916</b>	IMU aree fabbricabili
<b>3918</b>	IMU altri fabbricati
<b>3925</b>	IMU altri fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA STATO
<b>3930</b>	IMU altri fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA COMUNE

**Importo minimo Euro 12,00** al di sotto del quale non sussiste l'obbligo di versamento di cui all'art.1, comma 168 della Legge n. 296 del 27/12/2006.

## ALIQUOTE I.M.U. 2019

	TIPO DI IMMOBILE
<b>ESCLUSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abitazione principale e relative pertinenze;</li> <li>- Casi equiparati all'abitazione principale da Regolamento Comunale delibera n.21 del 17/03/16 art.5;</li> <li>- Case delle coop edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze;</li> <li>- Alloggi sociali;</li> <li>- Fabbricati rurali strumentali;</li> <li>- Fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa Costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;</li> <li>- Abitazione assegnata all'ex coniuge (art.4, c.12 quinquies D.L. 16/2012);</li> <li>- Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali IAP e coltivatori diretti CD.</li> </ul>
<b>4,50</b> per mille	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abitazione principale solo <b>cat. A/1-A/8-A/9</b> (ossia l'immobile iscritto in catasto come <u>unica unità immobiliare</u> nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e le relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), detrazione pari ad € 200,00;</li> <li>- Alloggi locati a canone convenzionato e relative pertinenze con il beneficio della riduzione dell'imposta al 75%, dietro presentazione del relativo contratto di locazione;</li> <li>- Alloggi Agenzia Lombarda Edilizia Residenziale (ALER) occupati, detrazione pari ad € 200,00.</li> </ul>
<b>4,60</b> per mille	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terreni agricoli;</li> <li>- <b>AIRE:</b> Sull'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata</li> <li>- Abitazione e relative pertinenze concesse in <b>Comodato d'uso gratuito</b> con il beneficio della riduzione della rendita catastale al 50%, delibera nr.21 del 17/03/16 art.4 lett.b.</li> </ul>
<b>7,60</b> per mille	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alloggi di proprietà della Agenzia Lombarda Edilizia Residenziale (ALER) non occupati.</li> </ul>
<b>10,60</b> per mille	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Altri fabbricati;</li> <li>- Aree fabbricabili.</li> </ul>
<b>10,00</b> per mille	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IMMOBILI CAT D</li> </ul> <p>La quota d'imposta riservata allo Stato è pari allo 7,60 per mille dell'imponibile IMU; l'incremento dell'aliquota, pari allo 2,40 per mille è riservata al Comune.</p> <p>Riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,60 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13".</p>
<b>Euro</b> <b>172,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valore imponibile per le <b>AREE EDIFICABILI</b> al mq.</li> </ul>

## DETRAZIONI

	REQUISITI
<b>Euro</b> <b>200,00</b>	<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>

## MODALITA' di CALCOLO I.M.U. 2019

### RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE

- le rendite catastali devono essere rivalutate del 5%
- il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25%

### CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA

CATEGORIA	TIPO	MOLTIPLICATORE	BASE IMPONIBILE
A (escluso A10)	Abitazioni	160	REND.CATASTALE + 5% X 160
A10	Uffici-Studi privati	80	REND.CATASTALE + 5% X 80
B1 – B8	Collegi-Convitti...	140	REND.CATASTALE + 5% X 140
C1	Negozi-Botteghe	55	REND.CATASTALE + 5% X 55
C2-C6 – C7	Depositi-Autorimesse-tettoie	160	REND.CATASTALE + 5% X 160
C3- C4-C5	Laboratori-esercizi sportivi	140	REND.CATASTALE + 5% X 140
D(escluso D/5)	Opifici-Alberghi-Teatri	65	REND.CATASTALE + 5% X 65
D/5	Istituto di credito	80	REND.CATASTALE + 5% X 80
	terreni agricoli, terreni incolti	135	REDD.DOMINICALE + 25% X 135
	Area edificabile		VALORE VENALE in Comune Commercio

**ABITAZIONE PRINCIPALE:** IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 1000  
- DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

**ALTRI FABBRICATI:** IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 1000

**TERRENI AGRICOLI:** IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 1000

**AREE FABBRICABILI:** IMPOSTA ANNUA = VALORE VENALE X ALIQUOTA : 1000

**SI RICORDA CHE IN TUTTI I CASI L'IMPOSTA VA CALCOLATA IN PROPORZIONE ALLE QUOTE E AI MESI DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI**

## IMU 2019 – ASPETTI OPERATIVI

<b>DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1-A/8-A/9)</b>	<b>SCONTO PRO QUOTA NELL'ANNO</b> Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro, concessa a tutti a prescindere dal reddito.
<b>PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	<b>QUANDO CI SONO SOLAIO E CANTINA</b> Possono essere tassate con lo stesso regime previsto per l'abitazione principale (cat. A/1-A/8-A/9) le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (soffitte, cantine, magazzini), C/6 (box auto, autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità per categoria. Il limite si applica anche alle pertinenze iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
<b>RESIDENTI ALL'ESTERO</b> <b>ESCLUSO</b>	<b>AGEVOLAZIONI</b> A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero ( <b>AIRE</b> ), <b>già pensionati</b> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso." (Regolamento Comunale delibera n.21 del 17/03/16 art.5)
<b>CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI</b> <b>ESCLUSO</b>	<b>IMPOSTA A CARICO DI CHI ABITA L'ALLOGGIO</b> L'ex casa coniugale, di proprietà di un coniuge ed assegnata all'altro, è sempre tassata come abitazione principale. L'IMU deve essere versata dal coniuge cui è stata assegnata l'ex casa familiare. Attenzione: la casa assegnata diventa tassabile solo in capo al coniuge assegnatario. L'altro coniuge quindi potrà sempre beneficiare delle agevolazioni per l'abitazione principale sull'eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede e dimora. Presentare il modello di dichiarazione IMU presso Saronno Servizi.
<b>ANZIANI E DISABILI</b> <b>ESCLUSO</b>	<b>AGEVOLAZIONI</b> Le abitazioni, non affittate, di anziani o disabili ricoverati in via permanente e residenti in un istituto di cura, sono considerate come abitazioni principali.
<b>FAMIGLIE CON CASE DIVERSE</b>	<b>UNA SOLA CASA PER NUCLEO FAMILIARE</b> L'abitazione principale è quella in cui il possessore dell'immobile e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente. Se i componenti della famiglia, ad esempio i coniugi, hanno residenza e dimora in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per abitazione principale si applicano ad una sola casa.
<b>IMMOBILI INAGIBILI</b>	<b>IMU DIMEZZATA PER GLI IMMOBILI INAGIBILI</b> Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili – e di fatto non utilizzati – la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%. Per ottenere lo sconto, il proprietario deve far fare una perizia a proprie spese o presentare un'autocertificazione.
<b>USO GRATUITO</b>	<b>IMMOBILI</b> (fatta eccezione per le categorie A/1, A/8, o A/9). Sull'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figlio) che la utilizzano come abitazione principale, l'agevolazione opera esclusivamente sulla base dei seguenti requisiti: il comodante deve risiedere nello stesso comune; il comodante non deve possedere altri immobili a uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune); il comodato deve essere registrato in duplice copia presso l'Agenzia delle Entrate, presentare il modello di dichiarazione IMU presso Saronno Servizi.

### DICHIARAZIONI IMU:

La dichiarazione **DEVE** essere presentata in tutti i casi in cui è intervenuta una variazione dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per le quali si vuol far valere il diritto a riduzione d'imposta (es.:abitazione principale, fabbricati inagibili o inabitabili) e nei casi in cui gli elementi rilevanti a fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (aree fabbricabili o variazioni catastali).

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2020.

La mancata presentazione della denuncia di variazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65.



### SPORTELLI UTENTI

La Simulazione di Calcolo on-line, le delibere e la modulistica I.M.U., sono disponibili collegandosi al sito [www.saronnoservizi.it](http://www.saronnoservizi.it)

L'Ufficio I.M.U. è operativo presso gli sportelli della Saronno Servizi, in via Roma 16/18 Saronno, ed è a disposizione per ogni chiarimento o informazione necessaria con i seguenti orari:

dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8.35 alle ore 12.30

il GIOVEDÌ dalle ore 9.00 alle ore 17.45

Tel.: 02 96288231 / 221 Fax: 02 96248896 e-mail: [imu@saronnoservizi.it](mailto:imu@saronnoservizi.it)